

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, come convertito, e in particolare gli artt. 2, commi 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 7 il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), e che il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 9, recante "Fabbisogno, budget e spese di personale";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'articolo 20, recante "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" - modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 - il quale, al comma 1, stabilisce che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle



medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

VISTO altresì il comma 2 del citato articolo 20, del decreto legislativo n. 75, del 2017, che prevede che fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il Triennio 2022 – 2024" e, in particolare, il comma 310 secondo cui "Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera";

CONSIDERATE, pertanto, le unità di personale indicate per l'anno corrente da ciascuno degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ai fini dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui al richiamato articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

RITENUTO di emanare il decreto previsto dalla citata lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge n. 234, del 2021, al fine di procedere al richiamato riparto delle risorse necessarie all'espletamento delle procedure di stabilizzazione, come previste dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca - ad eccezione, come stabilito dal legislatore, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - secondo la Tabella n. 1, allegata al presente decreto, per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000, nonché al fine di ripartire la restante somma, pari ad euro 27.500.000 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, e ad euro 37.500.000 milioni a decorrere dal 2025, in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita a valere sul citato Fondo ordinario per gli enti e le Istituzioni di ricerca predetti - ad eccezione del Consiglio nazionale



delle ricerche (CNR) - secondo i termini e le modalità di calcolo indicati nella Tabella n. 2, anch'essa allegata al presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 (*Oggetto*)

- 1. Il presente decreto, in attuazione della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge n. 234, del 2021, individua i criteri di riparto delle risorse di cui allo stanziamento, ivi previsto, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2025 e, in particolare:
 - a) euro 2,5 milioni, a decorrere dall'anno 2022, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) secondo la Tabella n. 1;
 - b) euro 27,5 milioni, per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, e ad euro 37,5 milioni a decorrere dal 2025, in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le Istituzioni di ricerca predetti- ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Articolo 2 (*Criteri di riparto e importi*)

- 1. A decorrere dall'anno 2022, una quota pari a 2,5 milioni di euro, vincolata alla copertura dei costi di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, avente i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è ripartita tra i predetti enti pubblici di ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche, secondo i criteri e gli importi indicati nella Tabella n. 1, allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le risorse di cui al presente comma, assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno e da destinare comunque ai costi connessi alle citate procedure di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75, del 2017.
- 2. La residua quota dello stanziamento previsto dalla lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge n. 234, del 2021 che è pari a 27,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, e 37,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in proporzione alla assegnazione ordinaria attribuita a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le Istituzioni di ricerca secondo i criteri e gli importi indicati nella Tabella n. 2, allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.



Articolo 3 (*Impegni di spesa e erogazioni*)

1. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO prof.ssa Maria Cristina Messa